

REGOLAMENTO SUGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni di competenza del Sindaco ai sensi dall'art. 42, c.2, lettera m) del D.Lgs.n.267/2000.

Art. 2 - Criteri generali di pubblicità e trasparenza

1. Il Sindaco effettua la nomina di cui all'art.1 previo apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.

2. L'avviso pubblico deve indicare per ciascun ente, azienda e istituzione:

- a. l'organismo, la carica cui si riferisce la nomina o la designazione e gli estremi di legge o statutari alla base del potere di nomina;
- b. i requisiti di carattere generale e specifico e le cause di ineleggibilità, inconfiribilità e di incompatibilità generali e specifiche;
- c. la gratuità o meno dell'incarico;
- d. gli scopi statutari dell'ente interessato.

3. Il Sindaco effettua la nomina sulla base della valutazione delle candidature presentate eventualmente integrando la valutazione del curriculum e dell'eventuale ulteriore materiale presentato col colloquio con uno o più tra i candidati stessi. Nella procedura di nomina devono essere garantiti i principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.

4. Dell'esito della procedura viene data tempestiva comunicazione nelle sezioni "Enti controllati" all'interno dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 22 Dlgs 33/2013.

Art.3 - Requisiti di ammissione ed elementi di valutazione

1. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni devono possedere una competenza tecnica, giuridica e amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica.

2. A tal fine i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze emergenti da incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e civile.

3. Per i collegi sindacali o dei revisori è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

Art.4 - Rappresentanza congiunta

1. Quando il Comune deve concorrere a nominare un rappresentante comune insieme ad altri enti pubblici, il Sindaco individua in accordo con le altre amministrazioni interessate il rappresentante in applicazione dei criteri di competenza professionale, scientifica e/o manageriale in rapporto alla tipologia di incarico. Anche in questo caso è assicurata la pubblicità dell'avviso in accordo con gli altri enti interessati.

2. Anche i rappresentanti di nomina congiunta devono osservare gli adempimenti e obblighi di cui al successivo articolo 9.

Art.5 - Nomina assembleare

1. Per quanto attiene alle nomine in Enti, aziende e istituzioni per le quali si procede alle nomine in sede assembleare si prevede che l'Ente, azienda, istituzione che ha proceduto alla nomina dovrà darne immediata comunicazione al Sindaco.

Art.6 - Pari opportunità

1. Le nomine e le designazioni in ogni singolo ente, azienda e istituzione devono assicurare le condizioni di pari opportunità tra i generi previste dalla Legge.

Art. 7 - Ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità

1. Non può essere nominato o designato quale rappresentante del Comune presso enti, aziende ed istituzioni colui che si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge.

Art. 8 - Nomina

1. La nomina dovrà essere effettuata con atto del Sindaco che dovrà contenere, oltre agli elementi essenziali, tra cui le generalità dell'interessato, la qualifica attribuita nell'incarico, l'indicazione dell'Ente presso il quale è disposta la nomina.

2. L'atto di nomina ha carattere fiduciario.

Art. 9 - Obblighi

1. All'atto della nomina o designazione, il rappresentante del Comune deve sottoscrivere l'accettazione dell'incarico e produrre specifica dichiarazione sulla insussistenza di cause di ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità all'incarico da pubblicare sul sito istituzionale del Comune, deve dichiarare di avere preso visione degli obblighi di cui ai successivi commi nonché a quelli disposti dalle leggi vigenti e di impegnarsi a conformarvisi. Il sito del Comune assicura il collegamento con i siti istituzionali degli enti partecipati, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico. Nei casi in cui i dati in esame siano autonomamente forniti dagli interessati anche al Comune, questo, e solo in questo caso, provvederà all'inserimento nel sito dell'Ente.

2. I rappresentanti del Comune nell'organo amministrativo di ciascun ente, azienda ed istituzione sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti:

- a. uniformare la propria attività agli indirizzi programmatici dettati dal Consiglio Comunale, agli altri atti di indirizzo comunali e alle ulteriori direttive conferite dal sindaco direttamente o tramite suo delegato;
- b. intervenire, se richiesti, alle sedute del Consiglio o delle commissioni consiliari, a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee;
- c. rispondere alle richieste di informazioni da parte del Sindaco, dell'Assessore di riferimento e dei dirigenti comunali;
- d. relazionare tempestivamente al Sindaco e all'Assessore di riferimento le operazioni e le decisioni dell'Ente eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- e. presentare una relazione informativa annuale, di solito dopo l'approvazione del bilancio, sullo stato dell'ente, azienda o istituzione e sull'attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti, evidenziando eventuali problematiche che possano influire negativamente sulla gestione dell'ente o determinanti scostamenti dell'azione rispetto agli obiettivi prestabiliti;
- f. attivarsi per la trasmissione al Comune dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio d'Amministrazione e di report gestionali e contabili periodici;
- g. i rappresentanti nel Collegio Sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento al Sindaco o all'Assessore di riferimento su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari da loro espressi sulle iniziative dell'organo amministrativo.

3. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del comune ed, a seconda della gravità del comportamento tenuto,

l'inadempienza può essere considerata motivo per cui è attivata la revoca di cui al successivo articolo 10.

Art. 10 – Revoca

1. Il Sindaco procede con proprio atto motivato alla revoca delle nomine e delle designazioni per sopraggiunta incompatibilità, ovvero per motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall'Amministrazione Comunale, inosservanza degli obblighi e delle norme stabilite dal presente Regolamento, in caso di reiterate assenze ingiustificate, nonché al venir meno del rapporto fiduciario con il rappresentante.

2. La revoca opera automaticamente dal momento in cui viene notificata all'Ente derivato e al diretto interessato; l'ente derivato è tenuto a prendere atto degli effetti dell'avvenuta revoca.